(N. 228-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1953

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 228 sottoposto alla approvazione del Senato, riguarda la conversione del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni alla imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli.

Si tratta di un provvedimento che più che a scopi decisamente fiscali tende a scopi di politica economica, per venire incontro a certe esigenze della nostra produzione agricola. Non mancano poi norme tecniche per il progressivo miglioramento del sistema di tassazione.

Col provvedimento in esame si è aumentata di lire 6.000 per ogni ettanidro l'imposta di fabbricazione e la sovraimposta di confine sia per gli spiriti di prima che di seconda categoria, sia per l'alcool etilico (spirito) che per gli alcooli metilico-proplico e isopropilico; ma con l'articolo 3 si riduce di lire 5.000 all'ettanidro il diritto erariale sugli alcoli di prima categoria, con l'articolo 2 si conferma l'abbuono di lire 2.000 per gli alcoli di seconda categoria, abbuono portato a lire 2.500 per gli alcoli prodotti in distillerie gestite da società cooperative. Si è sancito così un lievissimo inasprimento fiscale che minimamente inciderà sul consumo. Una norma di particolare importanza è quella che esonera dal diritto erariale l'alcool da frutta (eccettuato quello proveniente dalla distillazione dell'uva passa e dei datteri), equiparandone così il trattamento a quello che gode l'alcool da distillazione di vino. Evidentemente il Ministro proponente si è prefisso lo scopo di facilitare il consumo della frutta ad uso distillazione per venire incontro alla situazione dei produttori di frutta il cui raccolto, molto abbondante, non ha trovato facile smercio, specie per quanto riguarda le pomacee. D'altra parte se l'alcool da frutta verrà ad avere trattamento pari a quello dell'alcool da vino, non vi sarà eccessiva spinta a distillare il vino, che non sovrabbonda sul mercato, nè continueranno i tentativi di frodare miscelando alcool da frutta ad alcool da vino o denunciando come alcool da vino quello proveniente dalla distillazione della frutta.

Perchè i distillatori di vino non abbiano a subire un danno da questa improvvisa parificazione, con l'articolo 14 fu concesso un regime transitorio di particolare favore, fu concesso cioè per trenta giorni di poter estrarre dai magazzini fiduciari alcoli da vino e da materie vinose con la tassazione in vigore prima del decreto in esame (38.000 lire per ettanidro al posto di 44.000). Correlativa alla disposizione di cui si è accennato in quanto tende a limitare il trattamento di privilegio per gli alcoli da vino, è la disposizione che aumenta l'imposta di fabbricazione sugli spiriti destinati alla produzione dell'aceto sia — si legge nella relazione — perchè non si tende a favorire la produzione di aceto da spirito, sia perchè non si vuole la adulterazione dell'aceto da vino con aceto da alcool.

Infine viene stabilita una particolare serie di contrassegni per l'alcool da distillazione venduto in recipienti contenenti spirito puro: così lo spirito puro in realtà acquistato da privato per la fabbricazione a domicilio dei liquori mediante l'uso di essenze sintetiche viene gravato di una imposizione maggiore: si spera in tal modo di creare una situazione di privilegio per l'industria liquoristica italiana.

Accanto alla norma principale, sommariamente illustrata, altre norme sono destinate a regolare il periodo di transizione tra il vecchio ed il nuovo regime; la tassazione delle giacenze ecc. Sono norme che hanno già avuto per gran parte applicazione dato che oggi si discute soltanto della conversione in legge di un decreto già applicato e che comunque corrispondono a regole consuetudinarie e agli interessi della tecnica.

Appena è da aggiungere che le norme circa l'aumento della tassazione e circa gli esoneri sono stabilite fino al 15 settembre 1954, come è logico perchè si tratta di norme destinate prevalentemente a scopo economico-politico, e che quindi possono essere oggetto di variazione a seconda dell'andamento della stagione agricola.

Prescindendo quindi dalla valutazione generica della opportunità di un sistema fiscale destinato a proteggere o ad appesantire lo smercio e la trasformazione di questo o quel prodotto, poichè non è sul terreno come limitatissimo aumento di cui al progetto che può essere discussa tutta la linea finanziaria seguìta da anni in Italia, la quinta Commissione ritiene di poter tranquillamente raccomandare al Senato la approvazione del disegno di legge in esame.

TRABUCCHI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli.